REPUBBLICA ITALIANA

La CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai seguenti Magistrati:

Franco MASSI	Presidente
Ilio CICERI	Consigliere
Giulia RUPERTO	Referendario (relatrice)

nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (T.U.S.P.), in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la nota del Comune di Civitella San Paolo (RM), acquisita al protocollo della Sezione n. 5310 in data 26 giugno 2025, di trasmissione della deliberazione del Consiglio Comunale del 24 giugno 2025, n. 11;

VISTO il decreto Presidenziale n. 34/2025 di assegnazione dell'esame della questione al Referendario Giulia Ruperto;

VISTA l'ordinanza n. 60/2025 con cui il Presidente, su istanza del Magistrato istruttore, ha fissato l'odierna camera di consiglio;

UDITA la relatrice, Ref. Giulia Ruperto.

RITENUTO IN FATTO

Il Segretario generale del Comune di Civitella San Paolo (RM) ha trasmesso, con nota indicata in epigrafe, a questa Sezione regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3, del decreto-legislativo n. 175 del 2016, la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 giugno 2025, n. 11 avente ad oggetto "Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica 'A.M.S. - Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.' per affidamento, *in house providing*, del servizio di igiene urbana comunale.", unitamente al verbale dell' Organo di revisione economico-finanziaria (O.r.e.f.) del 13 giugno 2025, recante favorevole parere, *ex* art. 239, comma 1, lett. b, n. 3, T.U.E.L. sulla relativa proposta di deliberazione consiliare.

A tale atto risultano allegati:

- il verbale assembleare di aumento del capitale sociale della società A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l e lo Statuto (All.1);
- lo schema di Contratto di servizio tra il comune di Civitella San Paolo e la società (All. 2);
- la Relazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale, *ex* art. 14, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2022, n. 201, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (All. 3);
- l'attestato di consultazione pubblica;
- i bilanci della società relativi agli esercizi 2019- 2023;
- il *business plan* 2025 – 2027 asseverato dal revisore della società;
- l'analisi dei costi e il quadro economico della società;
- il piano operativo dei servizi della società;
- il disciplinare di esecuzione del servizio per il Comune di Civitella San Paolo (RM).

Dalla documentazione pervenuta risulta che il Comune di Civitella San Paolo (RM) intende acquisire~~,~~ una partecipazione diretta nell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. con una quota di € 5.100,00 (pari al 9,42% del capitale sociale dopo l'aumento con conferimento in danaro), al fine di procedere con successivo e separato atto all'affidamento *in house providing* alla società stessa del servizio di igiene urbana

comunale; che tale servizio è, allo stato, esternalizzato e il relativo contratto è in proroga fino al 31 luglio 2025; che la società A.M.S. s.r.l., società a totale partecipazione pubblica già svolge, *in house*, dei vicini Comuni di Magliano Sabina (RI) , Collevecchio (RI) e Stimigliano (RI) il "*servizio di igiene ambientale (raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e del risanamento ambientale) compreso il servizio di spazzamento ed igienizzazione degli spazi pubblici ed aperti al pubblico, nonché la gestione degli impianti per il trattamento, temporaneo e definitivo, dei rifiuti che afferiscono agli impianti comunali*".

La relazione del 26 giugno 2025 n. 3613 del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, richiamata nella deliberazione consiliare n. 11/2025 in esame, precisa che " il *17 aprile 2025, i soci hanno approvato l'ingresso nella compagine sociale della A.M.S. S.r.l. da parte dei Comuni di Sant'Oreste e Civitella San Paolo, subordinatamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale fino a € 54.100,00 consentendo al Comune di Civitella S. Paolo di sottoscrivere la quota del 9,42% del capitale sociale*".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sull'atto deliberativo, meglio descritto in premessa, per esprimere il parere previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che, nel testo novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022, dispone che l'amministrazione procedente trasmetta l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) alla Corte dei conti, che entro sessanta giorni "*delibera in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*"

I citati commi 1 e 2 stabiliscono che l'atto deliberativo deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 T.U.S.P.; alle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L' art. 5 in parola dispone, quanto agli effetti del parere, che "*Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione…",* mentre "*In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".*

2. Profili di competenza.

2.1 Tanto premesso, va rilevato come ricorrano i presupposti per la pronuncia di questa Corte, dal momento che l'atto deliberativo trasmesso:

- è stato adottato da un ente locale avente sede nella regione Lazio, ciò radica la competenza di questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, T.U.S.P.;
- attiene alla partecipazione in una società, cioè uno degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile" (art.2, comma 1, lett. l), T.U.S.P.), ai quali il T.U.S.P. (e l'art. 5) è applicabile;
- riguarda l'acquisto di una partecipazione societaria, ipotesi per cui l'art. 5 T.U.S.P. prevede il parere di questa Corte.

2.2 Parimenti, l'atto si palesa immune da irregolarità che potrebbero rivestire preliminare carattere ostativo all'espressione di un parere positivo, poiché:

- è stato adottato dal Consiglio comunale, organo competente *ex* art. 8, comma 1, T.U.S.P. ~~i~~n combinato disposto con l'art. 42, comma 2, lett. e), T.U.E.L.;
- la partecipazione, che l'Ente richiedente intende acquisire, si riferisce a una società a responsabilità limitata, in conformità all' art. 3, comma 1, T.U.S.P. secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*"
- risulta rispettata la previsione dell'art. 5, comma 2, T.U.S.P. a mente del quale "*gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*", giacché la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 2025 dà atto che è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale del Comune dal

21 maggio 2025 al 31.05.2025 e che nei dieci giorni di pubblicazione all'Albo pretorio *on line* non sono pervenute osservazioni.

Infine, la deliberazione consiliare è stata adottata previo il parere obbligatorio dell'Organo di revisione economico-finanziaria, come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3, T.U.E.L.

3. Profili sostanziali.

La Sezione è chiamata, quindi, a verificare la legittimità dell'atto rispetto alle finalità perseguibili attraverso la partecipazione societaria, che l'Ente richiedente intende acquisire. In proposito, viene in rilievo l'art. 5 cit., il quale, come già detto, stabilisce che l'atto deliberativo "*deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4*".

L'art. 4 T.U.S.P. "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" dispone che:

"*1. Le amministrazioni pubbliche non possono … costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*" (**cd. vincolo di scopo)**

e che:

"*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*" (**cd. vincolo di attività).**

3.1 In merito, va rilevato che nozione di "*servizi di interesse generale*", prevista dall'art. 2, comma 1, lett. h) e i) T.U.S.P., coincide con la definizione di "*servizi di interesse economico generale*", recata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 201 del 2022 con riferimento, altresì, ai concetti di "*servizi di interesse economico generale di livello locale a rete*" o "*servizi pubblici locali a rete*".

I requisiti dell'analitica motivazione circa la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 T.U.S.P. e della rispondenza della partecipazione societaria, che si intende acquisire, alle finalità di cui allo stesso art. 4, comma 2, si possono ritenere soddisfatti.

Infatti, nella specie sussiste, innanzitutto il cd. vincolo di attività *ex* art. 4, comma 2, atteso che il Comune intende acquisire partecipazione nella società A.M.S. s.r.l. per affidare alla stessa *in house* il servizio di igiene urbana comunale. Quest'ultimo - il servizio di "*gestione dei rifiuti urbani*", come individuato dall'art. 183, comma 1, lett. n) d.lgs. n. 152/2006 (che definisce '*gestione dei rifiuti*' la "*raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti…*" e i "*rifiuti urbani*'") - costituisce un servizio di interesse generale, e segnatamente un servizio di interesse economico generale di livello locale a rete.

3.2 Sussiste, poi, il cd. vincolo di scopo *ex* art. 4, comma 1, T.U.S.P. relativo alla necessità per l'ente di utilizzare la società per perseguire i propri fini istituzionali.

Il servizio di igiene urbana rientra *ex* art. 14, comma 27, lett. f) decreto-legge n. 78/2010 tra le finalità istituzionali dei Comuni e l'affidamento *in house* è una delle forme di gestione previste, per i servizi a rete, dall' art. 14 d.lgs. n. 201/2022 al quale rimanda lo stesso Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, disponendo all'art. 7, comma 3, che "*L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.*"

Stante quanto rilevato, di fatto, l'analitica motivazione cui l'Ente è tenuto ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P. circa la "*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali*" si traduce nella sola motivazione della scelta tra questa e le altre previste modalità di gestione del servizio (affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica e affidamento a società mista) contemplate dal citato art. 14, il quale dettaglia i criteri per la "*scelta della modalità di gestione del servizio*".

Tenuto conto che l'Ente non può gestire in via diretta il servizio poiché sprovvisto delle necessarie risorse umane e strumentali occorrenti, sul punto la deliberazione n. 11/2025 dà atto: a) che l'affidamento *in house* rappresenta la modalità più vantaggiosa rispetto alle altre che presentano valutazioni inferiori; b) che detta vantaggiosità trova conferma sia nell'analisi dei costi risultano competitivi rispetto a situazioni similari e inferiori alla media regionali, sia in quella S.W.O.T., dalla quale emerge come la soluzione migliore sia da rinvenirsi nell'affidamento *in house*, anche in forza dei peculiari poteri riservati all'Amministrazione dallo Statuto, per il tramite del controllo analogo; c) che l'affidamento *in house* permette un contratto per periodi più lunghi,

consentendo una gestione degli investimenti in manutenzione e innovazione con ampio orizzonte, tale da garantire il mantenimento ottimale in efficienza e un costante aggiornamento degli impianti oltre ad un livello qualitativamente elevato; d) che la società A.M.S. S.r.l. svolge dal 2008 i servizi di igiene urbana ed ambientale con ottimi risultati in termini di qualità del servizio; e) che l'Ente intende aderire a tale società per implementare un progetto di gestione del servizio nel più ampio ambito territoriale rappresentato dai Comuni soci, con conseguenti economie di scala e connessi vantaggi, economici ed ambientali, derivanti dall' utilizzo congiunto di mezzi, beni, attrezzature, risorse, ciò anche alla luce della legge della Regione Lazio n. 19/2023, che ha disposto l'abrogazione degli EGATO.

In ultimo, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale, nella relazione citata, ha evidenziato, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in base a dati comparativi tra gestione diretta o esternalizzata del servizio, le ragioni e finalità della scelta di acquisire la partecipazione societaria, in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4. Ulteriore requisito giuridico al quale la legge àncora la legittimità della costituzione di società o dell'acquisizione di partecipazione è quello previsto dall'art. 5, comma 2, T.U.S.P., a mente del quale l'atto deliberativo "*dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.*".

In proposito la deliberazione consiliare n. 11 del 2025 si limita a dichiarare che la società risulta in linea con la normativa e la giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti *in house* e che le attività rientranti nel suo oggetto sociale sono svolte nel rigoroso rispetto delle norme europee, nazionali e regionali.

La relazione del Responsabile del Servizio Tecnico, ivi richiamata, afferma che la scelta dell'affidamento *in house* è conforme alle norme nazionali e comunitarie e alla consolidata giurisprudenza in materia.

4.1 Altresì, la stessa relazione esamina e valuta i termini dell'offerta tecnico-economica formulata da A.M.S. S.r.l. la quale prospetta un costo complessivo annuo pari a € 306.169,58 oltre IVA.

Tale offerta tecnico-economica della società non palesa, per quanto è dato rilevare, la presenza di extracosti sinallagmaticamente non giustificati che potrebbero violare il divieto di aiuti di Stato previsto dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'U.E. ("*sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*").
Le operazioni economiche degli enti pubblici e, in particolare, i conferimenti di capitale non violano, infatti, tale divieto laddove siano svolte alle normali condizioni di mercato e cioè alle stesse modalità e condizioni in cui, in una situazione analoga, opererebbe un soggetto privato in normali condizioni di mercato.

4.2 Dall'altro lato, l'operazione societaria, essendo finalizzata al successivo affidamento *in house* di un servizio di interesse economico generale a rete, appare in linea col diritto interno che, in conformità al diritto euro unitario (*CGUE 18.11.1999-C-107/98 Teckal; Cons. Stato, a.p., n.1/2008*), indica questa come una delle possibili modalità di gestione del servizio (art. 14 d.lgs. n. 201/2022).
Si può, pertanto, ritenere che la deliberazione all'esame soddisfi l'onere motivazionale richiesto dal richiamato art. 5, comma 2, T.U.S.P.

5. Questa Corte deve, a questo punto, verificare la rispondenza dell'atto rispetto all'ulteriore profilo indicato dall'art. 5, comma 1, T.U.S.P., il quale prevede, altresì, che "*l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica … o di acquisto di partecipazioni … deve essere analiticamente motivato …, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".
Sulla convenienza economica e sostenibilità finanziaria si richiama la pronuncia, resa ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, dalle Sezioni riunite (delibera n. 16/QMIG/2022), che hanno ritenuto che il parametro della convenienza economica sottenda una valutazione sia del corretto impiego delle risorse pubbliche attraverso un'analisi costi/benefici delle varie soluzioni gestionali possibili (ottica dell'efficienza ed economicità), sia della funzionalità della soluzione prescelta rispetto ad esigenze ed obiettivi dell'ente in termini non solo di redditività del capitale

investito, ma pure di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome* (profilo dell'efficacia).

Quanto al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni riunite hanno ritenuto che esso assuma una duplice accezione: una di tipo oggettivo e l'altra di ordine soggettivo.

Sul piano oggettivo, la sostenibilità finanziaria indica la capacità della società di garantire l'equilibrio economico-finanziario (costi/ricavi) grazie alle attività che ne formano l'oggetto sociale. Si tratta di un profilo che l'ente deve attentamente determinare mediante un approfondito *Business Plan* o analoga analisi di fattibilità di cui la Corte dei conti dovrà verificare completezza, adeguatezza di approfondimento, affidabilità e attendibilità. Con riferimento all'ipotesi di acquisto di partecipazioni, il *business plan* dovrà fornire il quadro degli ultimi esercizi sul piano economico (struttura, tipologia, evoluzione ed equilibrio nel tempo di costi e ricavi), patrimoniale e dei flussi finanziari, anche attraverso utili indicatori di bilancio sui principali aspetti gestionali (redditività, liquidità, indebitamento).

Sul piano soggettivo, il concetto di sostenibilità finanziaria indica gli effetti dell'operazione sulla situazione finanziaria dell'ente pubblico e, segnatamente, la capacità di questo –oggetto di verifica da parte della Corte dei conti - di dare copertura, anche in chiave prospettica e senza pregiudizio degli equilibri di bilancio, agli oneri diretti (ad es. investimento finanziario, accantonamenti *ex* art. 21 T.U.S.P.) e indiretti (ad es. oneri organizzativi per le funzioni di controllo sull'organismo partecipato, come quelle *ex* art. 147-*quater* Tuel) dell'operazione societaria.

In proposito, si devono richiamare le considerazioni di cui alla deliberazione consiliare e alla documentazione allegata.

5.1. Quanto alla sussistenza della convenienza economica, sotto il profilo della compatibilità del modello organizzativo prescelto rispetto ai parametri delle c.d. tre "E" (efficienza, efficacia ed economicità), l'Ente ha effettuato, con la metodologia S.W.O.T., un'analisi complessiva delle alternative gestionali. Ha rilevato che l'i*n house* risulta la gestione più conveniente rispetto alle altre modalità (società mista e affidamento esterno) e la più congrua rispetto ai costi di riferimento medi provinciali, ai costi *standard* e aderente alla nuova regolamentazione Arera.

L'Ente dà atto dell'utilizzo di veicoli ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di riduzione delle emissioni, della pianificazione delle attività che minimizzano i disservizi e della integrazione tra i diversi segmenti del servizio (raccolta, trasporto, spazzamento, comunicazione ambientale) che consente economie di scala e sinergie operative (efficienza).

Sulla scorta dell'analisi dei dati sulla raccolta differenziata, il Comune rileva che il modello organizzativo prescelto, in quanto dotato di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza, nonché di specifici *software* di gestione ambientale atti a garantire pronte risposte sia all'amministrazione comunale che agli utenti, permette il raggiungimento dell'obiettivo del 75% della raccolta differenziata – oggi fermo al 53,20%. I dati della Società A.M.S. nei Comuni in cui gestisce il servizio, infatti, mostrano picchi dell'80% della raccolta.

Sotto il profilo dell'economicità, intesa come capacità di impiegare le risorse pubbliche con il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenuti, l'Ente ha fornito una comparazione vantaggiosa con l'attuale assetto gestionale, da cui emerge una riduzione del costo del servizio al nuovo gestore.

L'analisi dei costi e il relativo quadro economico dà evidenza del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi (comprendente i costi del personale, della gestione dei mezzi, dell'ammortamento dei mezzi e attrezzature) e del prospetto economico calibrato per un periodo di 8 anni, pari ad euro 2.449.356,66.

In particolare, emerge che l'attuale servizio è svolto al costo annuo di € 322.881,00 oltre Iva, come da Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10/2024 (*voce "Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune" – PEF 2025*) e mentre il nuovo assetto gestionale prevede un corrispettivo inferiore pari a € 306.169,58 oltre Iva, con conseguente risparmio per l'Ente.

L'Ente precisa che tale risparmio si realizza anche con l'ampliamento delle attività affidate, che comprendono nuovi servizi non presenti nell'attuale gestione, tra cui la raccolta rifiuti abbandonati e delle giornate ecologiche (dati indicati nel P.O.S. della società).

Allo scopo di verificare se gli emolumenti, che verranno riconosciuti alla società *in house,* corrispondano, o meno, ai prezzi comunemente praticati sul mercato delle altre province del Lazio per servizi similari da altri soggetti *in house* o società miste, l'Ente ha effettuato una comparazione con i dati dei Comuni demograficamente e morfologicamente simili (Antrodoco, Castrocielo, Lenola).

I costi sono stati desunti dalle tabelle pubblica sul sito dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nella sezione Catasto Rifiuti Anno 2023, dalle quali è emerso che rispetto a situazioni similari di gestione, per il Comune di Civitella San Paolo risulta un costo totale del servizio *pro capite* per il servizio di igiene urbana al di sotto della media e inferiore alla media dei Comuni del centro Italia sino a 5.000 abitanti, pari a € 199.560,00, ed anche alla media regionale.

Ciò considerato, si deve ritenere come allo stato degli atti risulti adeguatamente dimostrata la sussistenza del presupposto della convenienza economica e della compatibilità della stessa con i principi di efficacia, efficienza ed economicità.

5.2 Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in relazione alla sostenibilità finanziaria dell'operazione societaria, intesa in senso oggettivo, nonché in senso soggettivo (considerando, a quest'ultimo riguardo non solo il modesto importo occorrente per la quota di sottoscrivendo aumento di capitale, ma, nel quadro di una valutazione funzionale, anche il costo del servizio che si intende affidare *in house*).

Al riguardo, per il profilo oggettivo della sostenibilità finanziaria, come sopra descritto, il Comune supporta le proprie valutazioni con i documenti, allegati al provvedimento, che descrivono la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società.

Si tratta del bilancio di esercizio 2023 della società e del documento concernente il "*Business Plan per il triennio 2025-2027*".

Da tale ultimo documento vengono desunti i dati, molto sintetici, esposti nella deliberazione in esame per mezzo di un prospetto contenente il valore della produzione, i costi della produzione, il saldo dei proventi e degli oneri finanziari e il risultato di esercizio 2023, e ai valori prospettici degli anni 2025, 2026 e 2027.

Dal P.E.F è possibile rinvenire i dati relativi ai prospettati investimenti.

Il bilancio previsionale 2025- 2027 registra: i valori di produzione in aumento nel triennio (da € 1.699.66 a € 2.161.400), gli utili di esercizio crescenti (da € 13.405 a € 14.307), il progressivo aumento del patrimonio netto (da € 90.088 a € 119.404) e la riduzione dell'indebitamento (da € 462.284 a € 273.991).

5.3. Per quanto riguarda la compatibilità del bilancio comunale con gli oneri connessi all'acquisizione e alla gestione della partecipazione societaria, l'Ente si è limitato a dichiarare che la somma di € 5.100,00, relativa all'acquisto della quota del capitale sociale, è stanziata nel capitolo del Bilancio 2025.

Sul punto si osserva che l'Ente non ha tenuto nella giusta considerazione i costi di gestione del servizio, che non coincidono soltanto con il corrispettivo indicato.

In merito, appare dirimente monitorare l'efficienza della riscossione e la evasione tributaria con riferimento alla tassa sui rifiuti.

In considerazione dei profili di solidità economica e patrimoniale della A.M.S. S.r.l., rispetto al mercato di riferimento, e delle positive risultanze dei rendiconti del Comune degli ultimi esercizi (BDAP) questa Sezione si esprime favorevolmente nei termini di una attenta e costante attività di monitoraggio della sostenibilità degli oneri del servizio, valutandone gli effetti in una prospettiva pluriennale, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Ciò anche alla luce dell'art. 20 del d. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, secondo cui deve essere garantita la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, in relazione alla deliberazione consiliare del Comune di Civitella San Paolo (Roma) n. 11 del 26 giugno 2025 relativa ad "*Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica 'A.M.S. - Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.' per affidamento, in house providing, del servizio di igiene urbana comunale*" esprime parere positivo nei termini in parte motiva.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione a mezzo PEC, entro cinque giorni dal suo deposito, al Comune di Civitella San Paolo (RM), in persona del suo legale

rappresentante p.t., nonché al relativo Responsabile per la trasparenza ex art. 43 d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ORDINA

al Comune di Civitella San Paolo (RM) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 luglio 2025.

ESTENSORE	PRESIDENTE
Giulia RUPERTO	Franco MASSI
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 31 luglio 2025

Il funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente